

Convenzione con l'Agazia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (SUA) e di centrale d'acquisto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 5, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15

stipulata

TRA

la Provincia Autonoma di Bolzano, nella persona del Presidente della Provincia dott. Luis Durnwalder, domiciliato per la sua carica in Bolzano, via Crispi n. 3, codice fiscale 00390090215

E

l'Agazia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominata "Agazia", nella persona del Presidente dott. Thomas Mathà, domiciliato per la sua carica in Bolzano, via via Conciapelli n. 69, codice fiscale 94116410211

l'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di luglio, nella sede della Giunta provinciale a Bolzano.

Premesse

Per favorire la celerità delle procedure e l'ottimizzazione delle risorse è stata istituita, con l'articolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, l'Agazia che assume la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di centrale d'acquisto per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e piena indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 385 dd. 19.3.2012 è stato approvato lo statuto dell'Agazia ed il Presidente della Provincia è stato autorizzato a stipulare la presente convenzione per regolare, come previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, i rapporti tra Provincia e Agazia, nonché la natura, l'oggetto e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi di quest'ultima.

Il servizio di SUA e centrale d'acquisto dell'Agazia è utilizzato dalle strutture organizzative della Provincia, dalle aziende e gli enti da essa dipendenti, dagli istituti di istruzione scolastica e, in generale, dagli organismi di diritto pubblico e le società costituite o partecipate dalla Provincia e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni. Al servizio dell'Agazia possono inoltre ricorrere, con apposita adesione, gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e, in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni e gli istituti di istruzione universitaria presenti ed operanti nel territorio provinciale, anche ai fini di cui all'articolo 33, comma 3/bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La presente convenzione regola, come previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, i rapporti tra Provincia e Agenzia, nonché la natura, l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi di quest'ultima nei confronti degli utilizzatori e degli utilizzatori aderenti.

Art. 2 (Funzione ed ambito di operatività dell'Agenzia)

L'Agenzia gestisce l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture ed assume le funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di centrale d'acquisto.

L'ambito di operatività del servizio di SUA e centrale d'acquisto dell'Agenzia è relativo ai lavori, alle forniture e ai servizi - nei limiti degli importi definiti dall'Agenzia d'intesa con la Giunta provinciale - delle strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, degli istituti di istruzione scolastica e, in generale, degli organismi di diritto pubblico e delle società costituite o partecipate dalla Provincia e comunque denominati, nonché dei loro consorzi e associazioni, di seguito denominati "utilizzatori".

Possono ricorrere, con apposita adesione, al servizio di SUA e centrale d'acquisto gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e, in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni e gli istituti di istruzione universitaria presenti ed operanti nel territorio provinciale, anche ai fini di cui all'articolo 33, comma 3/bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, di seguito denominati "utilizzatori aderenti", previa espressa accettazione delle condizioni determinate dall'Agenzia in base alla presente convenzione, al suo statuto e alla regolamentazione delle attività e dei servizi.

Il servizio di SUA e centrale d'acquisto dell'Agenzia provvede alla gestione delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) concorda con l'utilizzatore/utilizzatore aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- b) collabora nella redazione dei capitolati di gara e del capitolato speciale;
- c) definisce, in collaborazione con l'utilizzatore/utilizzatore aderente, il criterio di aggiudicazione;
- d) definisce, d'intesa con l'utilizzatore/utilizzatore aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- e) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- f) nomina, d'intesa con l'utilizzatore / utilizzatore aderente, che si deve esprimere entro e non oltre il termine indicato dall'Agenzia, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) provvede all'aggiudicazione definitiva;
- h) collabora con l'utilizzatore/utilizzatore aderente alla corretta individuazione dei contenuti del contratto d'appalto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'utilizzatore/utilizzatore aderente;
- i) cura gli adempimenti relativi ad eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- j) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 27 della legge provinciale n. 15/2011.

L'Agenzia si impegna, ad attivare la procedura di gara, di regola, entro gg. 60 dalla ricezione degli atti di cui al successivo articolo 3. Se sussistono particolari esigenze dell'utilizzatore/utilizzatore aderente può essere concordato un termine diverso. Completata la procedura di aggiudicazione, il servizio di SUA e centrale d'acquisto trasmette all'utilizzatore/utilizzatore aderente copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

Il servizio di SUA e centrale d'acquisto provvede a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dell'utilizzatore/utilizzatore aderente i dati concernenti gli appalti oggetto delle attività di cui alla presente convenzione.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, il servizio di SUA e centrale d'acquisto dell'Agenzia prestano il servizio di consulenza ed a tal fine potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'utilizzatore/utilizzatore aderente.

Art. 3 (Attività di competenza dell'utilizzatore e dell'utilizzatore aderente)

Restano di competenza del singolo utilizzatore e utilizzatore aderente:

- a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
- b) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d) l'adozione della determina a contrarre;
- e) la stipula del contratto d'appalto;
- f) l'affidamento della direzione dei lavori;
- g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
- h) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere.

Gli utilizzatori/utilizzatori aderenti forniscono tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della SUA e centrale d'acquisto.

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli utilizzatori/utilizzatori aderenti assumono gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che l'Agenzia riterrà necessario chiamare a far parte della Commissione giudicatrice.

Art. 4 (Responsabile unico del procedimento)

Gli utilizzatori/utilizzatori aderenti nominano una persona in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia.

L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.

L'atto con il quale si chiede all'Agenzia di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del provvedimento da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, la proposta dei disciplinari di gara, del criterio di aggiudicazione e tutte le indicazioni necessarie alla gestione del servizio di SUA e centrale d'acquisto, compresa l'indicazione del Codice Identificativo Gare (CIG) e/o del Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 5 (Organizzazione e funzionamento)

L'Agenzia opera con le risorse strumentali e umane messe a disposizione dalla Giunta provinciale in base alla struttura organizzativa prevista rispettivamente in non più di 5 aree e non più di 30 unità a tempo pieno.

L'Agenzia è collocata alle dipendenze della Direzione generale della Giunta provinciale, che le assicura la dotazione delle attrezzature e risorse umane e ne disciplina il funzionamento e gli aspetti economici.

Art. 6 (Decorrenza e durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà delle parti.

L'utilizzatore aderente ha facoltà di recesso al termine dei procedimenti in corso già affidati all'Agenzia, con formale preavviso che dovrà pervenire alla stessa entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione prevista del procedimento.

Art. 7 (Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari)

La Giunta provinciale mette annualmente a disposizione dell'Agenzia l'importo necessario, da concordarsi con il Consiglio dei Comuni, per il finanziamento delle spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle risultanze, nonché delle spese relative alle Commissioni giudicatrici, e di eventuali ulteriori oneri e spese a carico degli utilizzatori/utilizzatori aderenti.

Art. 8 (Contenzioso)

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate all'Agenzia e per essa al servizio di SUA e centrale d'acquisto che ha provveduto all'aggiudicazione definitiva.

Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso sono a carico degli utilizzatori/utilizzatori aderenti.